

INDICE

Art. 1	Definizione di corso d’acqua e individuazione reticolo	2
Art. 2	Fasce di rispetto e loro individuazione	2
Art. 3	Attività vietate - attività ammesse	2
Art. 4	Scarichi nel corso d’acqua	6
Art. 5	Fabbricati e simili nella fascia di rispetto	7
Art. 6	Corsi d’acqua coperti o tombinati	7
Art. 7	Variazioni di tracciato	8
Art. 8	Attraversamenti del corso d’acqua	8
Art. 9	Manutenzione dei corsi d’acqua	10
Art. 10	Obbligo dei privati	11
Art. 11	Autorizzazione paesistica	11
Art. 12	Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio	12
Art. 13	Ripristino dei corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	12
Art. 14	Documentazione tecnica	12
Art. 15	Canoni di polizia idraulica - Cauzioni	13

ALLEGATO: *Schema di misura delle distanze della fascia*

Art. 1 Definizione di corso d'acqua e individuazione reticolo

Il reticolo idrografico è distinto ai sensi della DGR 25/01/2002 n. VII/7868 in principale e minore. Il primo di competenza Regionale, il secondo (minore) di competenza comunale.

Il reticolo principale è individuato nell'elenco A della deliberazione sopra richiamata, il reticolo minore è inteso per differenza dal principale. Si intende per reticolo idrografico, ai sensi del regolamento di attuazione della Legge n° 36/1994 all'art. 1, comma 1, quello costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione di tutte le acque piovane non convogliate in un corso d'acqua. Fanno esclusione alla definizione di corso d'acqua del reticolo minore i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali.

Art. 2 Fasce di rispetto e loro individuazione

1. Per i corsi d'acqua del reticolo principale e per i corsi d'acqua del reticolo idrico minore la fascia di rispetto individuata cartograficamente nelle tavole di azionamento rappresenta mera indicazione circa la sua estensione espressa in ml.; l'effettiva delimitazione rispetto al corso d'acqua, dovrà essere effettuata in sito secondo gli schemi riportati in calce alle presenti norme;
2. Dette fascia di rispetto opera solo per le aree, i fabbricati ed i manufatti (piano di giacitura degli stessi) posti ad una altezza inferiore a ml 10 dal piano di scorrimento del corso d'acqua, ovvero dalla quota del pelo libero di piena.

Art. 3 Attività vietate - attività ammesse

1. Lungo il corso d'acqua sono vietate le seguenti opere:
 - 1.1. la copertura o tombinatura fatto salvo per interventi resi necessari per ragioni di incolumità, igiene e salute pubblica;
 - 1.2. l'esecuzione di opere che comportino una riduzione della sezione di deflusso delle acque;
 - 1.3. qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la

resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti;

- 1.4. le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- 1.5. il danneggiamento, lo sradicamento o l'incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- 1.6. il posizionamento longitudinale in alveo di infrastrutture a rete quali gasdotti, reti fognarie, reti di acquedotti e tubazioni in genere. In ragione dell'impossibile diversa localizzazione di tali infrastrutture sarà possibile la loro realizzazione previo interrimento al di sotto del livello di fondo dell'alveo oltre la quota di possibile interferenza dei fenomeni di erosione di fondo del corso d'acqua;

2. Lungo il corso d'acqua sono autorizzabili le seguenti opere:

- 2.1. opere di difesa idraulica e di monitoraggio connessi al corso d'acqua;
- 2.2. la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitata disponibilità delle aree limitrofe;
- 2.3. rampe di collegamento tra gli argini pedonali e carreggiabili;
- 2.4. la manutenzione ricostruzione e realizzazione di nuove opere di derivazione d'acqua ed opere per la captazione idrica;
- 2.5. scarico di acque industriali meteoriche e fognarie o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici previa verifica della capacità di smaltimento delle portate recapitate come descritto nel successivo articolo 5 al quale si rimanda;
- 2.6. opere di attraversamento aereo del corso d'acqua quali ponti, passerelle e reti infrastrutturali in genere secondo le prescrizioni ed indicazioni dell'art. 9 del presente regolamento;
- 2.7. opere di attraversamento in subalveo quali opere strutturali come sottopassi pedonali o carreggiabili e reti infrastrutturali in genere secondo le indicazioni dell'art. 9 del presente regolamento;

- 2.8. prelievi manuali di ciottoli senza taglio o asportazione della vegetazione per quantitativi non superiori a 150 mc annui;
- 2.9. la pulizia ed eliminazione della vegetazione infestante o arborea e, qualora necessario, la rimozione di accumuli di materiale in alveo allo scopo di migliorare le condizioni di deflusso delle acque;

3. Nella fascia di rispetto sono vietate:

- 3.1. l'esecuzione di opere che comportino o limitino l'accesso alla fascia di rispetto, comprese le recinzioni, fatto salvo per le indicazioni di cui al successivo art.4.2;
- 3.2. le nuove edificazioni anche totalmente interrato e qualsiasi tipo di opera che preveda l'esecuzione di strutture fondali fatto salvo le opere soggette ad autorizzazione di cui all'articolo successivo. Le recinzioni in muratura con opera fondale sono assimilate ai fabbricati mentre quelle infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni ai sensi della D.G.R. 7663 del 08/04/1986;
- 3.3. gli scavi ed i movimenti di terra che comportano una sostanziale e stabile modifica al profilo del terreno. Fanno eccezione gli interventi di recupero ambientale di bonifica e messa in sicurezza, adeguatamente motivati;
- 3.4. il deposito anche provvisorio di materiali di qualsiasi genere. Fanno eccezione i depositi necessari per l'esecuzione delle opere di manutenzione e sistemazione idraulica;
- 3.5. sino alla distanza di ml. 4 le piantagioni di alberi e siepi ad eccezione degli interventi di bioingegneria, rinaturazione e mantenimento della vegetazione riparia;
- 3.6. l'apertura di cavi, fontanili e similari;
- 3.7. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti fatto salvo le indicazioni e norme per quelle attività soggette ad autorizzazione e fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per quanto attiene le fasce fluviali;
- 3.8. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché

l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione.

4. Nella fascia di rispetto sono autorizzabili le seguenti opere:

- 4.1. percorsi pedonali e ciclabili e l'esecuzione di strade in genere purché non venga limitata la possibilità di accesso all'area e non vengano alterate le condizioni idrauliche;
- 4.2. la ristrutturazione e realizzazione di reti infrastrutturali lineari e a rete riferite a servizi pubblici non diversamente localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità con lo stato di dissesto esistente, validato dall'Autorità competente;
- 4.3. oltre ad una distanza di ml. 4 la realizzazione di recinzioni purché realizzate con sostegni removibili infissi nel terreno;
- 4.4. manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo così come disciplinato dalle lettere a),b),c), dell'art. 3 del D.P.R. n. 380-01, senza variazione di forme e dimensioni, senza cambi di destinazioni d'uso (riferiti ad usi continuativi e permanenti) comportanti aumento del carico insediativo effettivo; i fabbricati e simili insistenti nella fascia di rispetto qualora costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque dovranno essere rimossi o messi in sicurezza con adeguate opere e lavori che l'Amministrazione comunale dovrà controllare assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.
- 4.5. demolizione senza ricostruzione;
- 4.6. opere e interventi di difesa e regimazione idraulica;
- 4.7. opere idrauliche connesse ad interventi di captazione d'acqua;
- 4.8. l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del D.lgs.5 febbraio 1997 n. 22 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di

compatibilità validato dall’Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definito dall’art. 6 del suddetto decreto legislativo;

4.9. il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, qualora esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell’autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale.

4.10. linee aeree e relative strutture di sostegno;

4.11. la posa di cartelli segnaletici (informazioni turistiche o similari) e relativi sostegni;

4.12. rampe di collegamento agli argini pedonali o carreggiabili;

4.13. i cambi colturali che interessano esclusivamente aree già interessate da coltivazione.

Art. 4 Scarichi nel corso d’acqua

1. L’autorizzazione allo scarico nel corso d’acqua è da intendersi normata dalle presenti norme per i soli aspetti inerenti la quantità delle portate e dei volumi conferiti. L’autorizzazione è pertanto complementare e mai sostitutiva all’autorizzazione relativa agli aspetti qualitativi che deve essere rilasciata dalle competenti autorità nel rispetto delle indicazioni del Decreto Legislativo 11 Maggio 1999, n° 152. Gli aspetti che dovranno essere analizzati e verificati dal richiedente sono relativi alla capacità del corpo idrico ricettore di smaltire le portate recapitate.
2. La materia è normata dall’art.12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico al quali si rimanda, che prevede l’emanazione di una direttiva in merito da parte dell’Autorità di Bacino.
3. Nelle more dell’emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano Regionale di Risanamento Acque che indica i parametri di ammissibilità delle portate conferite al corso d’acqua che presenta problemi di insufficienza idraulica.

4. Per le nuove aree di lottizzazione ed in generale per insediamenti residenziali ed industriali, si dovrà predisporre un adeguato progetto relativo alla raccolta e smaltimento delle acque con la previsione di realizzazione di vasche di laminazione, progettate considerando i valori di pioggia massima prevista e le condizioni di diverso deflusso delle superfici oggetto di intervento. Le acque raccolte andranno recapitate nel corso d'acqua previa verifica della capacità di smaltimento.
5. Il manufatto di recapito delle acque dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.
6. Nei casi di impossibilità di scarico diretto nel corso d'acqua si potranno prevedere sistemi alternativi quali pozzi di dispersione o sistemi di accumulo e laminazione delle acque e quindi restituzione modale nella rete, previa verifica tecnica della compatibilità idraulica delle opere.

Art. 5 Fabbricati e simili nella fascia di rispetto

1. I fabbricati e simili insistenti nella fascia di rispetto qualora costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque dovranno essere rimossi o messi in sicurezza con adeguate opere e lavori che l'Amministrazione comunale dovrà controllare assegnando un tempo limite per l'esecuzione degli stessi.
2. Sono consentiti, previa autorizzazione, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici come definito dalle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380-01, senza variazione di forma e posizione.
3. Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale o all'Amministrazione Regionale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovi all'interno della fascia di rispetto se non per dolo od imperizia dell'impresa che per ordine dell'Amministrazione Pubblica ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Art. 6 Corsi d'acqua coperti o tombinati

1. La tombinatura e copertura dei corsi d'acqua se non necessaria per ragioni di tutela della pubblica incolumità è vietata ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999.
2. Per i tratti di corso d'acqua già coperti sarà privilegiato nel caso di interventi di sistemazione, il ripristino della sezione di deflusso a cielo aperto; dovrà inoltre essere garantito l'accesso e l'ispezione al manufatto idraulico e, qualora non possibile per la ristrettezza della sezione, si dovranno prevedere pozzetti di ispezione a raccordo dei vari tratti tombinati.
3. Per i nuovi manufatti non diversamente realizzabili e solo ed esclusivamente consentiti per ragioni di sicurezza, dovranno essere prodotte le verifiche idrauliche sulla capacità di smaltimento delle acque secondo le direttive tecniche dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, allegando al progetto il fascicolo di manutenzione dell'opera con specificate modalità periodicità e tipologia dei lavori di manutenzione.
4. All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, per sezioni di deflusso superiori a 0.3 mq, dovranno essere predisposti degli elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione. Gli elementi filtranti dovranno essere opportunamente dimensionati al fine di garantire il mantenimento di un'adeguata sezione di deflusso.

Art. 7 Variazioni di tracciato

1. Le variazioni di tracciato del corso d'acqua sono consentite solo per scopi di miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali.
2. Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.
3. La modifica del tracciato dovrà preveder anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali.

Art. 8 Attraversamenti del corso d'acqua

1. Sono assentibili, previa autorizzazione e presentazione di studio di compatibilità

idraulica,

2. attraversamenti dei corsi d'acqua sia aerei (ponti, gasdotti, fognature e tubature in genere di infrastrutture a rete) sia in subalveo (sottopassi, pedonali o carrabili e/o infrastrutture a rete) e sono assentibili previa autorizzazione e presentazione di studio di compatibilità idraulica.
3. In particolare i manufatti di attraversamento previsti in progetto non dovranno:
 - 3.1. restringere la sezione idraulica con spalle e rilevati di accesso;
 - 3.2. avere l'intradosso a quota inferiore rispetto al piano campagna;
 - 3.3. comportare una riduzione anomala della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.
4. Per quanto riguarda gli attraversamenti aerei il progetto delle opere dovrà contenere le seguenti elaborazioni:
 - 4.1. per attraversamenti con luci superiori a 6.00 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99);
 - 4.2. per attraversamenti con luci inferiori a 6.00 m (rimanendo facoltà dell'Amministrazione di richiederne l'applicazione, in tutto o in parte della sopraccitata direttiva), il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che le opere sono state dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1.00 m;
 - 4.3. in casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori ai 6.00 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.
5. E' necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi contenuti

nella direttiva n. 2 dell’Autorità di Bacino “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica” e le indicazioni contenute nella D.G.R. 29 ottobre/2001 n.7/6645.

6. Gli attraversamenti in subalveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all’evoluzione morfologica prevista dell’alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d’acqua. Il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione geologica, che verifichi la fattibilità dell’intervento in funzione dell’evoluzione morfologica dell’alveo.

Art. 9 Manutenzione dei corsi d’acqua

1. Preso atto dei Criteri e tecniche per la manutenzione del territorio ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico prodotto dal Ministero dell’Ambiente, dall’analisi comparata e integrata delle tipologie di manutenzione descritte dalle Autorità di Bacino Po sono ammessi le seguenti lavorazioni:

1.1. Interventi sugli alvei:

- 1.1.1. rimozione rifiuti solidi e taglio della vegetazione in alveo di ostacolo al deflusso regolare delle piene orientativamente trentennali;
- 1.1.2. ripristino della sezione di deflusso dell’alveo con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- 1.1.3. ripristino sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti e opere d’arte;
- 1.1.4. rimozione dei depositi nelle opere idrauliche minori;
- 1.1.5. ripristino della funzionalità dei tratti tombati per riportarli a luce libera;
- 1.1.6. rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
- 1.1.7. restauro dell’ecosistema ripariale, compresa l’eventuale piantagione di specie autoctone;
- 1.1.8. rimozione di alberi pericolanti sui versanti o impluvi prospicienti il corso d’acqua principale oggetto di manutenzione.

1.2. Interventi sulle opere di difesa idraulica:

- 1.2.1. manutenzione degli argini e delle opere accessorie mediante taglio della vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti delle sponde, ricarica di sommità arginale, conservazione e ripristino del paramento, manutenzione dei manufatti connessi (chiaviche, scolmatori, botte a sifone, parte edilizia, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento, etc.), ripresa dei

- fontanazzi e delle infiltrazioni che attraversano i corpi arginali;
- 1.2.2. posa di diaframmi impermeabili lungo le arginature per contenere la linea di saturazione delle acque ed evitare la formazione di pericolosi sifonamenti e conseguenti cedimenti arginali;
 - 1.2.3. rinaturazione delle protezioni spondali (scogliere, gabbionate, etc.) con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - 1.2.4. manutenzione e completamento delle protezioni spondali dissestate, utilizzando ove possibile le tecniche di ingegneria naturalistica,
 - 1.2.5. ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (briglie, salti di fondo, soglie) in dissesto; svuotamento periodico delle briglie selettive;
 - 1.2.6. opere di sostegno delle sponde e dei versanti del corso d'acqua a carattere locale e piccole opere idrauliche di modeste dimensioni realizzate con materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - 1.2.7. ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde dei corsi d'acqua mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
 - 1.2.8. ripristino e manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica.

Art. 10 Obbligo dei privati

1. I proprietari usufruttuari o conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia debbono:
 - 1.1. tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
 - 1.2. aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
 - 1.3. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua;
 - 1.4. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.

Art. 11 Autorizzazione paesistica

1. Per gli ambiti di cui ai paragrafi 57.1 e 57.2 del presente articolo, sottoposti a vincolo

paesaggistico come individuati dall'art. 134 del D.L. 42-04, preliminarmente all'esecuzione delle opere, dovranno essere richieste le necessarie autorizzazioni agli Enti competenti.

Art. 12 Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio

- 1 I Comune, dovendo modificare, definire, ridefinire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre all'approvazione dei competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.
- 2 Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio competente. L'amministrazione competente dovrà in tal caso fornire, preliminarmente, il nulla-osta idraulico.
- 3 S ricorda che, ai sensi dell'art.41, comma 4, del D. lgs. 11 maggio 1999 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 maggio 1994 n, 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art. 13 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

1. In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 Documentazione tecnica

- 1 Le richieste di esecuzione di opere autorizzabili (con o senza occupazione e/o con o senza attraversamenti di area demaniale) dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate da:
 - Relazione tecnica redatta da un professionista abilitato contenente:
 - inquadramento territoriale (luogo, foglio mappa e mappale);
 - motivazioni della realizzazione dell'opera o dell'intervento;
 - caratteristiche tecniche dell'opera o dell'intervento;


- assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
 - verifica idrologica-idraulica, con individuazione della piena e della portata critica di progetto nonché delle verifiche idrauliche di compatibilità;
 - attestazione che le opere o gli interventi non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
 - relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
 - piano di manutenzione delle nuove opere o degli interventi, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.
- Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, nei casi previsti dal D.M. 11 Marzo 1988 e D.M. 16/01/1996 e/o dallo studio geologico comunale L.R. 41/97
 - Estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere in progetto.
 - Corografia in scala 1:10.000 Carta Tecnica Regionale.
 - Estratto in originale o in copia del P.R.G.
 - Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere.
 - Sezioni trasversali del corpo idrico (stato di fatto e di progetto) opportunamente quotate.
 - Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali.
 - Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A..
 - Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate.
 - Quant'altro ritenuto necessario dall'Amministrazione Comunale.
- 2 Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate;

Art. 15 Canoni di polizia idraulica - Cauzioni


- 1 In caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla D.G.R. 1 agosto 2003 N. VII/13950 (Allegato C).
- 2 I suddetti canoni sono introitati dai Comuni per il reticolo minore di competenza comunale e destinati per attività di polizia idraulica e manutenzione dei corsi d'acqua.
- 3 Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, addizionali o imposte e della costituzione del deposito cauzionale relativi alle concessioni per l'uso dei beni del demanio idrico sono disposte dal Decreto Dirigente Unità Organizzativa del 28/10/2003, n. 17984.
- 4 Gli importi dei canoni contenuti nell'Allegato C alla D.G.R. n. VII/13950/2003 sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell' € calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.lgs. 2/10/1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1/12/1981, n. 692).
- 5 Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione o dell'autorizzazione stessa, qualora nulla osti.

ALLEGATO


Schema di misura delle distanze della fascia




Sezione tipo: argine in rilevato la distanza è da intendersi dal piede argine destro




Sezione tipo: argine in terreno naturale, la distanza è da intendersi dalla linea di massima piena (TR=100anni)




Sezione tipo: rivestimento con argine a scogliera




Sezione tipo: protezione al piede con scogliera




Sezione tipo: argine in pietrame e malta



Sezione tipo: argine in calcestruzzo



Sezione tipo: argine in c.a.



Sezione tipo: argine in terreno naturale, la distanza è da intendersi dalla sommità della sponda incisa